



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Medaglia d'argento al valor civile

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



RACC. A/R

## AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA A SANATORIA N.° 11/ 2015

Prot. n.4239  
Del 22.05.2015

Spett.le

**SOPRINTENDENZA PER I B.A.P. per L'ABRUZZO**  
Monastero agostiniano di S.Amico, Via di S.Basilio n.2a  
67100 L'AQUILA

Spett.le

**REGIONE ABRUZZO Direzione Territorio**  
Servizio Aree protette BBAA e VIA  
Via L. Da Vinci 1 - 67100 L'AQUILA

Spett.le

**ATTILIO FERRANTE**  
Via di Villa Romana, 1  
67061 Carsoli (AQ)

Oggetto : **Autorizzazione paesaggistica a sanatoria** ex art. 167, del D.Lgs. n. 42/2004 come modificato ed integrato nel testo vigente  
rif. istanza :

protocollo	Pratica edilizia	Ragione Sociale
10342 del 13/11/2013	83/2013	ATTILIO FERRANTE

**VISTO** l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale affida alla competenza dirigenziale il rilascio degli atti di gestione;

**DATO ATTO** che il medesimo D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce le competenze delle Regioni sub delegate con il DPR 616/77;

**VISTO** l'art. 1 comma 2 della Legge regionale n. 2/2003 come modificata ed integrata nel testo vigente dalla Legge Regionale n. 49/2004 e dalla Legge regionale n. 5/2006 con il quale la regione Abruzzo ha sub delegato ai Comuni le funzioni relative agli articoli 146, 159, 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

**VISTO** il capo IV del D. Lgs. n. 42/2004 come modificato ed integrato nel testo vigente dal D.Lgs. n. 156/2006,

**VISTO** il D.M. 21/06/1985 (pubblicato sulla G.U. n°179 del 31/07/1985) di imposizione del vincolo paesaggistico ai sensi della legge 1497/39 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Sindacale con il quale il Sindaco del Comune di Carsoli conferiva al sottoscritto la Responsabilità del Servizio Urbanistico Comunale e la conseguente funzione dirigenziale;

**VISTA** l'istanza (corredata dalla documentazione tecnico amministrativa prevista) assunta al protocollo generale al n.10342, in data 13/11/2013, con la quale il sig. ATTILIO FERRANTE, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica a sanatoria per le opere di seguito specificate consistenti in : Accertamento di conformità e rimodulazione di alcuni subalterni siti al piano terreno di un edificio a destinazione produttiva artigianale e richiesta N.O. ambientale a sanatoria;

**DATO ATTO** che con nota prot. n. 404 in data 19.01.2015, è stata inviata alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo dell'Aquila, la documentazione prevista dalla DGR Abruzzo n. DGR n.° 1152 del 17/11/2009 e successive circolari esplicative, ai fini del rilascio del parere vincolante di cui all'art. 146 comma 7 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 composta dagli elaborati di seguito elencati:

- richiesta di autorizzazione ambientale	- n. 1 Copie della Relazione Tecnica ovvero di compatibilità amb.
- n. 1 Copie dell'Elaborato Grafico Architettonico	- n. 1 Originali della documentazione Fotografica dei Luoghi

**VISTA** la nota prot. 1857 del 29.04.2015, acquisita al protocollo comunale in data 08.05.2015 con il n. 3763, con la quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo dell'Aquila, ai sensi dell'art. 167 comma 5 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ha espresso parere favorevole in merito al progetto in esame;

**VERIFICATO** che l'intervento per cui si chiede l'autorizzazione è configurabile come:, intervento di ristrutturazione edilizia, in ordine alle opere eseguite presso l'immobile sito nel territorio di questo Comune, avente la seguente ubicazione: foglio 82 particella 530, in conformità agli atti progettuali presentati.

**FATTE SALVE** le competenze comunali in materia urbanistico - edilizia;

Tutto ciò premesso:

### **A NORMA DI LEGGE SI ACCERTA LA COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA A SANATORIA**

relativa al progetto specificato in premessa, ai sensi dell'art.167 ex D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e della Legge Regione Abruzzo 13/02/2003, n.2.

**Il presente atto non costituisce titolo abilitativo urbanistico né edilizio, pertanto non è sufficiente per compiere alcun intervento di trasformazione territoriale ovvero urbanistico-edilizia che si diffida a compiere in assenza di valido atto abilitativo.**

La presente autorizzazione paesaggistica a sanatoria è impugnabile secondo quanto previsto dall'art. 146, comma 12, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., inoltre il presente provvedimento fa salvi i diritti dei terzi, nonché la competenza del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e della Regione Abruzzo per i compiti di indirizzo, verifica e coordinamento previsti nella L.R. 13/02/2003, n.2.

Il Responsabile del Servizio Urbanistico  
(ing. Quinto D'Andrea)